



## Comune di S A S S A R I

**Ordinanza n. 43 del 31/05/2021**

**Proponente** Direzione Generale

Oggetto:

**DECORO AREE VERDI E PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2021.**

### **IL SINDACO**

**VISTA** la nota prot. 102322 del 28/05/2021 trasmessa dal Settore SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO Servizio Staff con la quale si richiede adozione ordinanza sindacale;

**PREMESSO** che è frequente la presenza di aree verdi incolte interessate da un eccessivo sviluppo di vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva nonché di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea che fuoriesce dalle proprietà private lungo i tracciati delle strade pubbliche ricadenti nel territorio del comune di Sassari.

**CONSIDERATO** che tali situazioni, oltre a denotare lo stato di incuria dell'area, con ripercussioni negative sul decoro dell'area o del quartiere in cui si trovano, possono rappresentare un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di animali e insetti nocivi (ratti, zecche, blatte, ecc..) e contribuiscono ad incrementare, in concomitanza con l'innalzamento delle temperature nella stagione primaverile - estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose.

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento comunale sulla Tutela del verde, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25.05.2017, e modificato con deliberazione del CC n. 83 del 2.10.2018, che all'art. 32, comma 4, prevede per i proprietari di aree sistemate a verde i seguenti obblighi: 1) oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria; 2) esecuzione su spazi ad uso pubblico (strade, marciapiedi, aree carburante, ecc.) del taglio dei rami delle piante e/o delle siepi che si protendono oltre il confine della proprietà, in modo da evitare sia impedimenti alla circolazione pedonale e veicolare ed alla visibilità della segnaletica stradale che danni di varia natura; 3) evitare la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali; 4) mantenere l'area verde pulita e ordinata, provvedendo periodicamente al taglio e alla raccolta di erbacce, rovi e cespugli.

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/3 in data 23 aprile 2020 con cui la Regione Sardegna, nelle more dell'approvazione del piano regionale antincendio per il triennio 2020-2022, ha approvato le "prescrizioni regionali antincendio" per lo stesso triennio;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/7 del 23.4.2021 con cui è stato approvato l'aggiornamento 2021 alle Prescrizioni regionali antincendio 2020/2022, il cui testo è allegato alla delibera;

**PRESO ATTO** che le "prescrizioni regionali antincendio" definiscono:

- il periodo ad elevato rischio incendio (art. 3 - Periodo di elevato pericolo): 1) Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo"; il periodo è suscettibile di modifica in base all'andamento meteorologico regionale, anche per ambiti territoriali specifici;

- le norme di prevenzione (Titolo IV, art. 12 - terreni e fabbricati): sono elencate le azioni e gli interventi che i proprietari e/o conduttori di terreni devono effettuare entro il 1° giugno al fine di prevenire il rischio incendio e i danni ad esso associati:

a) proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;

b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

**DATO ATTO** che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo";

**RITENUTO** necessario adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e dell'ambiente e al fine di garantire adeguate condizioni di decoro al territorio comunale;

**VISTI:**

- l'art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii;

- il D. Lgs. n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii;

- gli art. 449, 650 e 652 del codice penale; - l'art. 896 del Codice Civile "Recisione di rami protesi e di radici";

- l' art. 29 del Regolamento attuativo del Codice della Strada;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/7 del 23.4.2021;

- il Regolamento comunale sulla Tutela del verde, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 37 del 25.05.2017, e modificato con deliberazione del CC n. 83 del 2.10.2018.

## **ORDINA**

### **ENTRO IL 1° GIUGNO E PER TUTTO IL PERIODO AD ALTO RISCHIO INCENDIO:**

(a) a tutti i proprietari e/o conduttori di aree verdi incolte site in ambito urbano, periurbano e in tutto il territorio comunale in prossimità di zone abitate, di mantenere l'area pulita e ordinata, provvedendo allo sfalcio ripetuto della vegetazione erbacea e al contenimento della vegetazione di alberi, arbusti e siepi entro il confine della proprietà;

(b) a tutti i proprietari e/o conduttori di terreni, ivi compresi i consorzi delle strade vicinali, appartenenti a qualsiasi categoria di uso del suolo, di ripulire da fieno, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche, ivi comprese le strade comunali e vicinali, per una fascia di almeno 3 (tre) metri, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

(c) a tutti i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche e di cui al punto (b), di realizzare, lungo tutto il perimetro di confine e con le modalità di cui al punto precedente, fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 (cinque) metri.

### **AVVERTE** che:

- In base all'andamento meteorologico stagionale, il periodo in cui vige lo stato di "elevato pericolo di incendio boschivo" (1 giugno – 31 ottobre) , durante il quale devono essere eseguite le operazioni su elencate, può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici, così come stabilito dall'art. 3, comma 2, delle Prescrizioni regionali antincendio per il triennio 2020-2022, e comunque secondo le indicazioni fornite dalla Regione Autonoma della Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) ) e di cui sarà data tempestiva comunicazione alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito web del Comune e mediante comunicato stampa.

### **INFORMA**

- che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000, fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi;

- che avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n° 241, può essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

### **DEMANDA**

alla Polizia Municipale, alla Compagnia Barracellare, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne sarà data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune [www.comune.sassari.it](http://www.comune.sassari.it) ;

La presente ordinanza dovrà essere notificata tramite pec a:

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Sassari, [protocollo.prefss@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefss@pec.interno.it)
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari, [cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it](mailto:cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it)
- Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione), Sassari, [tss29374@pec.carabinieri.it](mailto:tss29374@pec.carabinieri.it)
- Polizia di Stato, Via G. Palatucci n. 1, Sassari, [gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it)
- Polizia Municipale, SEDE
- ASSL Sassari, Servizio Igiene e Sanità pubblica, Sassari, [serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it](mailto:serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it)
- Compagnia Barracellare del Comune di Sassari, [barracellisassari@pec.it](mailto:barracellisassari@pec.it)
- Settore Ambiente e verde pubblico, SEDE

Sassari, 31 maggio 2021

IL SINDACO

Gian Vittorio Campus

(\* Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa.

---